



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Contributi ed agevolazioni in genere

Sommario:	Contributi e sovvenzioni pubbliche - Riparto giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo - Giurisdizione del G. O. nella fase successiva alla concessione del contributo – Inammissibilità ricorso straordinario.
Estremi del provvedimento:	C.G.A., ss. rr., parere 7.07.2015 n. 1175/14 (trasm. 14.07.2016) su ric. straord. 90.14.8
Massima:	<p>In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo deve essere attuato distinguendo: 1) la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di attribuire il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, e dunque la posizione del richiedente è di interesse legittimo; 2) la fase successiva alla concessione del contributo, in cui (salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità per il suo contrasto con il pubblico interesse) il privato è titolare di un diritto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario.</p> <p>Nel caso in disamina il potere concretamente esercitato attiene specificamente al descritto secondo segmento dell'azione amministrativa, trattandosi dell'esercizio del potere di autotutela privatistica della Regione attraverso il quale viene sostanzialmente fatto valere l'inadempimento delle obbligazioni assunte dal ricorrente con l'atto di concessione del contributo.</p> <p>Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
Note	Cfr. Cons. Stato, Sez. VI 07-11-2012 n. 5639, 28-09-2012 n. 5151 e 08-02-2013, n. 707; Ad. Plen. 29-07-2013 n. 13 e 29-01-2014 n. 6; Cass. S.U. 24-01-2013 n. 1710 – Art. 7, co. 8, c.p.a.

Redattore: Avv. Francesco Schillaci

